

**CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DI DIRETTORE D'AZIENDA**

Alessandro Pisano, nato a Milano il 05.10.1980 e residente a Capergnanica in Via Bisleri 18 65, il quale interviene nella sua carica di Direttore pro-tempore dell'Azienda Speciale "Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema", con sede legale in Crema, Piazza Duomo n. 25, partita iva n. 01141210193, (di seguito indicata come "AFM")

E

Il Dottor Stefano Rugginenti, nato a Castelleone il 13/11/1964 e residente in Crema Via Piacenza 37C, C.F. RGGSFN64S13C153W Partita Iva n. 01103930192 (di seguito indicato come "Direttore")

PREMESSO CHE

L'Azienda Speciale "Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema" è stata costituita con atto del 02/07/1997 a seguito di adeguamento alle previsioni dell'art. 23 L.142/90 della precedente Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema, istituita in data 06/11/1972 con delibera Comunale n. 291;

- AFM è costituita ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è ente strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi ad essa affidati ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale;
- a norma dell'art. 7 dello statuto, fra gli organi di AFM è previsto il Direttore d'Azienda;
- a norma dell'Art. 16 il Direttore d'Azienda di AFM è nominato previo pubblico concorso o pubblica selezione indetta dal CdA.
- a seguito di selezione resa pubblicata in data 17.10.2018, finalizzata al conferimento dell'incarico di Direttore d'Azienda, la commissione esaminatrice incaricata dal CdA ha selezionato una rosa di 4 nominativi di altrettanti candidati tutti aventi i requisiti per ricoprire il ruolo di Direttore d'Azienda;
- il CdA, dopo ulteriori colloqui avuti singolarmente con i 3 candidati segnalati, nella seduta del 18/02/2020 deliberava di nominare il Dr. Stefano Rugginenti Direttore di AFM.

Tutto ciò premesso e considerato, tra AFM, da una parte ed il Direttore, Dr. Stefano Rugginenti, dall'altra:

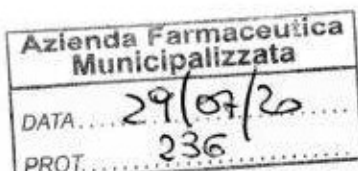
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente contratto

ART. 2 – NATURA ED OGGETTO DEL CONTRATTO

AFM affida al Dr. Stefano Rugginenti l'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale AFM di Crema.



L'incarico di cui al comma 1 dovrà essere svolto secondo quanto indicato nell'allegato A al presente contratto, parte integrante e sostanziale del contratto stesso. Tale allegato riporta le funzioni del Direttore così come previste dallo statuto di AFM.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Direttore si impegna ad esercitare professionalmente le prestazioni previste nell'allegato A al presente contratto, nessuna esclusa ed a mantenere il vincolo di segretezza su tutti i dati e le informazioni a cui verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico.

AFM si impegna a fornire al Direttore tutte le informazioni ed i dati in proprio possesso per garantire il corretto e puntuale svolgimento delle attività oggetto del presente incarico ed a fare tutto ciò che sia necessario per consentire allo stesso di esercitare le proprie funzioni.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il Direttore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il Direttore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Alla stipula del presente, il Dr. Stefano Rugginenti, ha in corso incarichi professionali. Nulla osta da parte del CdA di AFM alla prosecuzione di tali rapporti fino al termine degli stessi, comprese le attività di formazione universitarie e per professionisti.

Successivamente all'assunzione del ruolo, il Direttore potrà esercitare altro impiego, commercio, industria o professione, e potrà accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda, esclusivamente previo ottenimento del nulla osta da parte del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall'art. 19 dello statuto dell'AFM.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal giorno 24/02/2020 ed ha durata di 18 mesi (scadenza 23/08/2021), rinnovabile per altri 18 mesi (scadenza 23/02/2023), attraverso la sottoscrizione di un atto integrativo al presente contratto.

E' compreso un periodo di prova della durata di 180 giorni, tale periodo avrà decorrenza a partire dalla data di inizio validità del contratto.

E' fatta salva la possibilità di revoca ovvero la risoluzione anticipata nei casi previsti dal successivo articolo 7 e dalla normativa vigente.

La revoca o la rinuncia dal presente incarico non pregiudicheranno l'efficacia dello stesso e non avranno effetto sui diritti delle Parti maturati anteriormente alla data della revoca o della rinuncia.

Il Direttore è a conoscenza che la prosecuzione del contratto dopo la scadenza del termine in caso di proroga o di eventuale rinnovo non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come previsto dall'art. 36 Dlgs 165/2001.

ART. 6 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento delle attività oggetto del presente incarico viene determinato in euro 48.000 (quarantottomila/00) annui oltre ad iva ai sensi di legge.

Il Direttore avrà diritto ad un ulteriore eventuale compenso di premialità, in una unica rata, che sarà corrisposta in funzione del raggiungimento degli obiettivi indicati nell'allegato B, e per l'importo definito secondo le quote di cui al medesimo allegato fino ad un valore massimo di 12.000,00 (dodicimila/00) euro, oltre ad iva ai sensi di legge. L'allegato B sarà rinnovato al termine del primo anno, con definizione di nuovi obiettivi per il successivo periodo, e con importo parametrizzato alla durata.

Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato, ad insindacabile giudizio del CdA di AFM, nei 15 giorni antecedenti il 23/02/2021 (termine dei primi 12 mesi).

Il compenso suddetto rientra, ai fini del trattamento fiscale, tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 1 comma 58 della L. 190/2014 regime forfetario senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto.

Il compenso di cui al comma 1 e 2 ha natura onnicomprensiva di ogni diritto onorario professionale.

Le parti concordano che eventuali spese aggiuntive potranno essere rimborsate, dietro presentazione di idonea documentazione in originale, solo in caso di trasferta espressamente autorizzata dal CdA di AFM. In ogni caso potranno essere richiesti rimborsi per spese relative a viaggi in auto propria secondo il regolamento interno di AFM, oppure all'acquisto di biglietti in treno 1° classe, spese per pasti dell'importo massimo giornaliero di 50 euro.

Al Direttore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale.

Il compenso sarà pagato, dietro presentazione di fattura, a scadenza mensile, sul conto corrente bancario che verrà indicato da Direttore.

AFM si obbliga a pagare alla rispettiva scadenza tutti gli importi dovuti ai sensi del presente incarico, ivi incluse le eventuali spese sostenute purché debitamente documentate.

ART. 7 – RECESSO E RISOLUZIONE

L'incarico cesserà automaticamente, senza obbligo di preavviso, alla scadenza dei 18 mesi, fatta salva comunque la cessazione in caso di revoca dell'incarico e/o recesso anticipato dal contratto nei casi previsti dalla legge.

Il presente contratto è altresì risolto prima della scadenza e senza obbligo di preavviso nei seguenti casi:

- a. per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile;
- b. nel caso il Direttore venga a trovarsi in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni;
- c. a seguito di riscontro dell'assenza dei requisiti formali e/o dei titoli dichiarati dal dirigente ex D.P.R.445/00;
- d. per mutuo consenso;
- e. in caso di annullamento della procedura dell'incarico che ne costituisce il presupposto.

Il contratto si risolve, inoltre, anche nei seguenti casi:

- a. impedimento a rendere la prestazione, anche non continuativo, non dovuto a malattia dipendente da causa di servizio o impedimento allo svolgimento delle attività, anche se motivate, per un periodo superiore a tre mesi;
- b. violazione grave alle norme di comportamento, consistenti in fatti, anche se estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, dell'incarico affidato.

Il Direttore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso, da inviare con lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima, anche senza motivare la propria decisione.

AFM può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso, da inviare con lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima, anche senza motivare la propria decisione.

In caso di revoca del contratto AFM sarà tenuta a corrispondere al Direttore il solo compenso da determinarsi al lavoro effettivamente svolto parametrato alla base dei mesi impiegati per l'espletamento dell'attività svolta.

ART. 8 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'AFM. Pertanto il Direttore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta di AFM ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto di AFM.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Direttore entrerà eventualmente in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

Dovrà, altresì, impegnarsi a trattare tutte le informazioni, i dati e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del contratto nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679

ART. 9 – RESPONSABILITA'

L'AFM è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Direttore a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 10 – OBBLIGHI INERENTI AL D.LGS. 231/01 E ALLA L. 190/12 E SS.MM.II.

Il Direttore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente di conoscere i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo e dichiara altresì di condividerli, astenendosi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto.

Il Direttore dichiara in particolare di non trovarsi e/o di non aver concorso in alcun modo a determinare – per il rapporto contrattuale in questione – situazioni che possano rilevare in ambito di conflitto di interessi ai sensi dell'Art. 7 del Codice Etico.

L'eventuale inosservanza di tali principi potrà costituire inadempimento contrattuale.

Il Direttore dichiara, altresì, di non aver subito condanne in relazione alle fattispecie di reato oggetto del d.lgs. 231/01 e della L. 190/2012 e ss.mm.ii. e di non avere carichi pendenti in relazione alle stesse.

Il Direttore si obbliga, inoltre, a comunicare immediatamente a AFM eventuali condanne, nonché eventuali situazioni rilevanti in ambito di conflitto di interessi che dovessero intervenire in corso di rapporto. Anche in tal caso il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con il conseguente obbligo al risarcimento dei danni materiali e morali.

Il contratto si intenderà risolto di diritto anche in caso di omesse e/o incomplete dichiarazioni, come pure in caso di applicazione di pena su richiesta.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Il presente incarico, i suoi contenuti, l'applicazione, l'interpretazione e le relazioni tra le Parti sono rette dalla legge italiana.

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli art. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel Codice Civile (Libro V, Titolo II, Capo I).

ART. 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 13 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del Direttore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

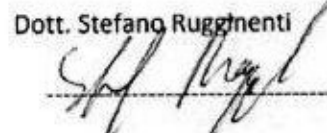
ART. 14– FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il Direttore dichiara di accettare la competenza del Foro di Cremona.

CREMA, lì 24/02/2021

Letto, confermato, sottoscritto

L'AFM


Dott. Stefano Rugginenti


Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

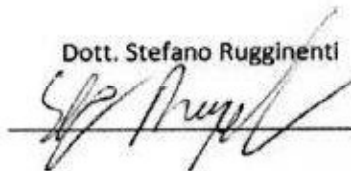
Art. 7 - (Recesso)

Art. 8 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 9 - (Responsabilità)

Art. 13 - (Foro competente)

Dott. Stefano Rugginenti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Rugginenti', is written over a horizontal line.